

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

ORDINANZA N. 53 DEL 21.07.2011

IL SINDACO

VISTA la circolare 31.marzo.1998 prot. nr. 6326 dell'Assessore Territorio ed ambiente della Regione Siciliana avente per oggetto " *direttive sugli impianti per le operazioni preliminari di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti solidi urbani non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgvo 22/97*" pubblicata sulla GURS nr. 28 del 30.maggio.1998;

VISTO l'art. 183 comma 1° lett. c del D.Lgvo. nr. 152 del 03.aprile.2006 e successive modifiche avente quale oggetto "norme in materia ambientale" che chiarisce che per "Gestione Integrata dei Rifiuti" deve intendersi il complesso delle operazioni volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 205 comma 1° lett. c del D.Lgvo. nr. 152 e successive modifiche del 03.aprile.2006 il quale prevede che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali dei rifiuti prodotti:

- almeno il 35% entro il 31.dicembre.2006
- almeno il 45% entro il 31.dicembre.2008
- almeno il 65% entro il 31.dicembre.2012

VISTO l'art. 45 della L.R. nr. 2 del 08.febbraio.2007 che stabilisce che la percentuale di raccolta differenziata non potrà essere inferiore a:

- 20% per l'anno 2007;
- 30% per l'anno 2008;
- 50% per l'anno 2009;
- 60% per l'anno 2010;

il tutto nel rispetto dell'intesa di cui all'art. 205 6° comma del D.Lgvo nr. 152/2006 e successive modifiche;

DATO ATTO che le percentuali di R.D. in questo territorio comunale facente parte dell'ATO CT2 sono a tutt'oggi inferiori ai minimi imposti dalle vigenti normative in materia, e che quindi si impongono interventi mirati al superamento dell'attuale stato di fatto;

PRESO ATTO che il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati per la raccolta differenziata produce quale effetto immediato la applicazione di una sanzioni, sanzione

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977



1978

pari al venti per cento di maggiorazione del tributo di conferimento ai sensi dell'art. 3 comma 24 della legge 549/1995;

PRESTO ATTO che si ritiene una azione concreta al fine di incrementare tali percentuali quella di consentire provvisoriamente l'utilizzo dell'area adibita a C.C.R. ubicato presso questa Via G. Matteotti, area individuata e resa idonea allo scopo di essere utilizzata quale C.C.R., mediante il solo utilizzo di cassoni scarrabili, così come si evince dalle deliberazioni della G.M nr. 176/2008 e nr. 149/2009;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare datato 08.aprile.2008, inerente "*disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'art. 183 comma 1 lett. c del D.Leg.vo nr. 152/2006 e successive modifiche*" ove all'art. 2 comma 1° si sancisce che "*la realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente*";

VISTA la circolare dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque del 16.luglio.2008 "*nuova disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*" che sancisce che "*la realizzazione dei centri comunali di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare datato 13.maggio.2009 inerente "*modifica al decreto 08.aprile.2008 recante la disciplina dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'art. 183 del D.Leg.vo nr. 152/2006 e successive modifiche*";

VISTA la nota dell'A.R.R.A. prot. 24404 del 19.giugno.2009 recante "attivazione della convenzione operativa con il centro di coordinamento RAEE per i servizi di gestione RAEE ai sensi del D.Leg.vo 151/2005, la quale ribadisce che il D.M. 08.aprile.2008, prevede che la disciplina dei centri comunali di raccolta non è subordinata al regime autorizzatorio previsto dagli artt. 208 e 216 del D.Lgvo nr. 152/2006 e successive modifiche;

PRESO ATTO che il D.M. 08.aprile.2008 così come integrato e modificato dal D.M. 13.maggio.2009, stabilisce all'art. 2 comma 3 "I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I." così come appresso riportato: "

(Allegato I Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Ubicazione del centro di raccolta

1.1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

2. Requisiti del centro di raccolta

2.1. Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2.2. Il centro di raccolta deve essere dotato di:



- b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

2.3. All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

3. Struttura del centro

3.1. Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;

3.2. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

4.2. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)
11. farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32)
12. sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)
13. ingombranti (codice Cer 20 03 07)
14. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

4.3. Il centro deve garantire:

a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;

b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta



5.1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

5.4. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

5.9. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

5.11. È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del Dm 185/2007.

5.12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

6.1. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

6.3. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

6.4. Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

-

7. Durata del deposito

7.1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.

7.2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

CONSIDERATO che l'uso di detta piazzola ecologica per la raccolta differenziata è ritenuto da questa Amministrazione funzionale all'interno delle dinamiche e per le politiche connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attività tra l'altro riconducibile alla tipologia dei servizi pubblici essenziali atti a garantire la tutela del decoro urbano e della salute pubblica;

RITENUTO opportuno, ed in ottemperanza al disposto del D.M. 08.aprile.2008, così come integrato e modificato dal D.M. 13.maggio.2009, al fine di ottimizzare le attività connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti, potere autorizzare in via temporanea il Centro Comunale di Raccolta (costituito unicamente da cassoni scarrabili) ubicato presso l'area di via G. Matteotti come identificata nell'atto G.M. 176/2008;

VERIFICATO che il sito presenta adeguata viabilità di accesso per i mezzi idonei alla movimentazione dei cassoni scarrabili;



VERIFICATO che il sito presenta le caratteristiche di luogo atto a minimizzare l'impatto visivo, e che in ogni caso possono realizzarsi ulteriori interventi migliorativi;

VERIFICATO che non sussistono motivi ostativi di natura urbanistica, anche se l'area ha una destinazione urbanistica diversa, che trattasi di area nella disponibilità della Amministrazione Comunale, che può definirsi idonea allo scopo con interventi programmati che rispettino i dettami del citato D.M. 08.aprile.2008 così come integrato e modificato dal D.M. 13.maggio.2009;

VISTI gli atti d'ufficio

VISTO l'art. 183 comma 1° lett. c del D.Lgvo. nr. 152 del 03.aprile.2006

VISTO il D.M. 08.aprile.2008 così come integrato e modificato dal D.M. 13.maggio.2009;

ORDINA

AUTORIZZARE IN VIA TEMPORANEA in ottemperanza al disposto del D.M. 08.aprile.2008, così come integrato e modificato dal D.M. 13.maggio.2009, al fine di ottimizzare le attività connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti, il Centro Comunale di Raccolta (costituito unicamente da cassoni scarrabili) ubicato presso l'area sita in via G. Matteotti come sopra individuata;

DARE ATTO che nell'area in argomento, qualora occorra, saranno posti in essere, tutti quegli interventi necessari al fine di rendere il centro comunale di raccolta (costituito unicamente da cassoni scarrabili) conforme ai dettami del citato D.M. 08.aprile.2008, così come integrato e modificato dal D.M. 13.maggio.2009;

DARE ATTO che nel Centro comunale di Raccolta non possono essere effettuate riduzioni volumetriche, a meno che non siano imposte al fine di ottimizzare il trasporto presso i centri autorizzati al recupero/riciclo dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, restando inteso che tale riduzione non deve in alcun modo alterare le caratteristiche del rifiuto. Non è inoltre in alcun modo consentita alcun attività di pre-trattamento del rifiuto;

DARE ATTO che saranno ammessi al Centro Comunale di Raccolta solo i materiali per le quali sussistono o saranno posti in essere contratti e/o apposite convenzioni per il loro conferimento presso i centri autorizzati al recupero/riciclo e/o smaltimento finale, e che comunque saranno ammessi solo i materiali identificati con i sotto notati codici CER, e precisamente:

1. imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)




11. farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32)
12. sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)
13. ingombranti (codice Cer 20 03 07)
14. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

DARE ATTO che saranno ammessi al Centro Comunale di Raccolta solo i materiali prodotti nel territorio del Comune di Aci S. Antonio;

DARE ATTO che il presente provvedimento, sarà trasmesso alla AciAmbiente Spa ATO CT2, alla Provincia Regionale di Catania ed al Dipartimento per l'Energia Acque e Rifiuti.




Il Sindaco
(Dott. Giuseppe Cutuli)